



HOME! CHI SIAMO CONTATTACI REGISTRATI

NEWSLETTER GRATIS

MAPPA DEL SITO

LAVORA CON NOI

cerca nel toe

cerca nel sito

GO



► Regolamenti , IL DOCUMENTO DI TRASPORTO (DDT)

Scaricato da trasportale.it

IL DOCUMENTO DI TRASPORTO - DDT

Quando il venditore opta per l'emissione di una fattura differita, che può essere formata da tutte le vendite effettuate in un dato mese allo stesso cliente, deve, per ogni spedizione o consegna di merce, emettere un documento di trasporto che serve per l'identificazione dei soggetti fra i quali è stata effettuata l'operazione. Le caratteristiche di tale documento sono determinate da un apposito decreto del Ministero delle Finanze.

A norma del D.P.R. n. 472 del 14/08/96 e dell'articolo 21 del decreto Iva, il documento di trasporto deve contenere le seguenti indicazioni:

- la data di effettuazione dell'operazione, ossia la data di consegna della merce
- il numero progressivo dato dal venditore al documento al momento dell'emissione.
- le generalità del venditore: impresa, denominazione o ragione sociale per le società, per altri soggetti nome e cognome; domicilio e partita IVA
- le generalità del compratore: impresa, denominazione o ragione sociale per le società, per altri soggetti nome e cognome; domicilio
- le generalità dell'impresa incaricata del trasporto, quando lo stesso sia affidato ad un vettore.
- la natura, la qualità e la quantità, espressa in cifre, dei beni trasportati.

Il documento di trasporto deve contenere anche la data di effettiva consegna della merce, se queste avvengono successivamente alla materiale compilazione del documento.

La forma e le dimensioni del documento di trasporto sono libere. Il DDT può essere sostituito da altri documenti, purché essi contengano gli elementi richiesti dal D.P.R.: la nota di consegna, la lettera di vettura che deve essere emessa da chi effettua trasporti per conto di terzi, la polizza di carico, documento rappresentativo della merce, specialmente nel trasporto marittimo.

Il DDT deve essere emesso dal venditore in due esemplari prima dell'inizio del trasporto. Una copia è del venditore, mentre la seconda copia può o scortare la merce o essere spedita all'acquirente.

I DDT devono essere ordinatamente conservati fino a quando non sono stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta e comunque per un periodo non inferiore ai 10 anni.

La Guardia di Finanza può effettuare controlli su strada delle merci viaggianti, ai fini di rilevare: luogo, data e ora del controllo, natura, qualità e quantità dei beni trasportati, dati identificativi delle due parti, estremi del documento di trasporto.

I dati verranno utilizzati dal Fisco per successive indagini, che servono per controllare il puntuale assolvimento degli obblighi tributari.

TRASPORTO SENZA PASSAGGIO DI PROPRIETA' Quando i beni vengono trasportati senza passaggio di proprietà o il passaggio di proprietà è solo eventuale e comunque successivo alla consegna dei beni, il DDT è valido per vincere la presunzione di cessione dei beni, purché sia integrato con l'indicazione della CAUSALE DEL TRASPORTO (la causale è obbligatoria quando è diversa da "vendita"). Al fine di vincere la presunzione di acquisto, il soggetto che riceve il documento di trasporto è obbligato a sua volta a numerarlo progressivamente.